

L'indicazione errata del costo della manodopera può comportare il passaggio dell'Iva al 20%

Recuperi agevolati, rischio fattura

Giampaolo Giuliani

L'agevolazione Iva e la detrazione Irpef del 36% per gli interventi di manutenzione e recupero effettuati su edifici a prevalente destinazione abitativa produrranno i loro effetti anche nel 2007. Resta, però, da verificare se le novità non ne metteranno a rischio l'efficacia.

L'articolo 1, comma 387 della Finanziaria 2007 proroga le due agevolazioni senza prevedere correzioni rispetto al 2006. Un'importante novità è stata, invece, introdotta dal comma 388, dove si vincola la fruizione di entrambe le agevolazioni alla «condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura». Senza questo dato, dal 1° gennaio 2007, non solo si perde il diritto alla detrazione del 36%, come prevedeva dal 4 luglio il comma 19 dell'articolo 35 del Dl 223/2006, ma ci si rimette anche l'Iva del 10% che dovrà essere applicata nella misura ordinaria del 20. I contribuenti, nella sostanza, potrebbero essere chiamati a rispondere per inadempimenti o errori di chi ha realizzato i lavori.

Il quadro normativo

L'aliquota Iva ridotta del 10% si applica solo alle prestazioni di servizi realizzati in base a contratti d'appalto o d'opera e, per la circolare n. 71/E del 7 aprile 2000, alle forniture di beni, purché vi sia anche la posa in opera realizzata direttamente o in nome o per conto del cedente. La detrazione Irpef del 36 per cento, invece, ha una portata più ampia, poiché interessa tutti i costi sostenuti per interventi di manutenzione e recupero. L'indicazione in fattura del costo della manodopera, non può trovare generale applicazione alle operazioni indicate, ma deve necessariamente rimanere circoscritta alle prestazioni di servizi realizzate in base a contratti d'appalto o

d'opera (l'appalto del piccolo imprenditore in base all'articolo 2222 del Codice civile). Diversamente ci si troverebbe di fronte a situazioni paradossali quali, ad esempio, contribuenti che richiedono ai negozianti di precisare in fattura il costo della manodopera dei beni che stanno acquistando. In quest'ottica dovrebbero essere escluse dall'indicazione del costo della manodopera anche le fatture relative alle cessioni con posa in opera, trattandosi di operazioni di vendita e non di servizi.

Il contribuente

Resta da capire se il contribuente deve operare controlli sulle fatture. Se si vuole attribuire alla disposizione capacità anti-evasione la risposta non può che essere affermativa. C'è da chiedersi, tuttavia, come possano essere effettuati controlli dato che l'unica verifica che si potrà effettuare riguarda gli interventi di ma-

nutenzione dove l'impresa, per applicare l'agevolazione Iva, deve scorporare dalla prestazione i costi relativi ai cosiddetti «beni significativi», in quanto l'aliquota al 10% si applica fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni (si veda l'esempio riportato a fianco). In queste ipotesi il costo della mano d'opera non potrà mai superare il valore della prestazione, ma al di fuori di questo caso, il contribuente che ha commissionato i lavori non è nelle condizioni di fare controlli sui dati indicati in fattura dall'impresa committente, così come quest'ultima non è quasi mai in grado di verificare quella dei propri subappaltatori. Pochi giorni fa il ministero dell'Economia, rispondendo a un'interrogazione alla Camera, ha sottolineato che va evidenziato «sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia

quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l'ammontare da questi ultimi comunicato». Ma nella maggioranza dei casi non è possibile verificare la veridicità del costo della manodopera in fattura.

L'esempio

L'intervento

Il caso preso in considerazione è quello in cui viene ipotizzato di realizzare un nuovo impianto di riscaldamento con la sostituzione della caldaia (che rientra tra i beni significativi). La realizzazione di questo intervento è parificata agli interventi di manutenzione straordinaria e ha un costo complessivo di 5.000 euro, di cui 3.000 euro è il costo della caldaia

La fattura

L'Iva verrà determinata ed evidenziata in fattura in questo modo:
— dal costo complessivo dell'operazione si sottraggono 2.000 euro che costituiscono il valore della prestazione e andranno assoggettate ad aliquota ridotta del 10 per cento;
— il costo della caldaia (pari, come detto, a 3.000 euro) deve essere, invece, diviso in due parti

Il costo del bene

Una parte del costo della caldaia che è pari al valore della prestazione (nell'ipotesi di questo esempio il valore risulta pari a 2.000 euro) deve essere assoggettata ad aliquota del 10 per cento. L'altra parte del costo (che nell'ipotesi di realizzazione di un impianto di riscaldamento che è stata considerata risultata pari a 1.000 euro) deve invece essere assoggettata ad aliquota del 20 per cento